

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Roberto Mazzoleni
Carlo Luigi Rossi
Riccardo Trezzi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Ruggeri
del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Tina Lombardi
Barbara Salvi
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Un sms chiude l'istanza con l'Agenzia delle Entrate

Nella sezione on line denominata «Civis», l'utente può richiedere la correzione di irregolarità rilevate e sanare le eventuali anomalie



Da qualche giorno il rapporto tra utenti e Agenzie delle Entrate si è fatto più snello grazie a un nuovo servizio di risposte on line

MARCO CONTI

L'esito delle istanze presentate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 3 febbraio scorso viaggia molto più velocemente (e gratuitamente) con una semplice mail o un sms. L'importante novità, che semplifica l'iter spesso travagliato dei contribuenti alla ricerca di spiegazioni e soluzioni con il Fisco, riguarda Civis, il canale telematico delle Entrate che consente agli utenti di richiedere assistenza telematica sulle comunicazioni che più «scottano» riguardanti irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento. Per usufruire di Civis basta una semplice registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>). La nuova funzionalità, attivabile con una richiesta gratuita, consente agli utenti del canale telematico di ricevere all'indirizzo mail o al numero telefonico indicato al Fisco, l'avviso di chiusura della pratica. Il messaggio fornisce il protocollo rilasciato a seguito della presenta-

zione dell'istanza, grazie al quale l'utente può accedere alla sezione di Civis dedicata alla consultazione e conoscere l'esito della sua richiesta.

Tramite Civis, i contribuenti che si sono visti contestare dal Fisco cose ritenute non corrette, possono chiedere la correzione delle irregolarità rilevate e quindi sanare le eventuali anomalie, oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate i motivi per i quali non si ritiene dovuto il pagamento. Comeriportato su sito delle Entrate, contribuenti ed intermediari possono richiedere assistenza anche sulle cartelle esattoriali emesse a seguito delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici. Una volta inoltrata la domanda di assistenza, si può interrogare il sistema in qualsiasi momento per conoscere l'iter della propria richiesta. Per usufruire dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate è necessario effettuare la registrazione a Entratel o Fisconline.

Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione tele-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

matica di dichiarazioni e atti: persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti; intermediari (professionisti, Cafe associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni; Poste Italiane, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli; società che trasmettono per conto del gruppo cui fanno parte; amministrazioni statali; intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.

Fisconline è invece dedicato a tutti i contribuenti, compresi gli italiani residenti all'estero, società e dotti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel. Nel 2014 i documenti pervenuti tramite Fisconline sono stati circa 2 milioni 800 mila. La maggioranza dei documenti (1.791.192) hanno riguardato il versamento unificato. ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 325

Inquilini morosi come mi comporto per la disdetta?

Ho affittato un appartamento a 300 euro mensili da gennaio 2012. Sono: moglie pensionata e marito autista. Non hanno mai pagato l'elettricità del cancello automatico, mai pulito la caldaia, completamento otturato il tubo di scarico che arriva dal loro appartamento. Se sollecito pagamento canone intero (ogni tanto 250 euro anziché 300) ricevo parolacce e sputi. A gennaio 2016 scadono i 4 anni di contratto: che motivo e quali articoli di legge devono scrivere sulla disdetta?

— LETTERA FIRMATA

Per rispondere compiutamente, sarebbe opportuno poter visionare il contratto di locazione; di fatto, si consiglia di verificare la presenza, all'interno dello stesso, della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.. In tal caso, stante il mancato pagamento integrale del canone e delle spese, è possibile trasmettere al conduttore formale disdetta, a mezzo lettera raccomandata a/r, per inadempimento contrattuale. Diversamente, dovrebbe inviare una comunicazione, a mezzo lettera a/r, con cui esercita il diritto di recesso entro il mese di giugno 2015 se, nel suo caso, vi è la presenza di uno o più dei presupposti di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 431/98 volti a legittimare l'esercizio di tale diritto. Sarebbe, tuttavia, opportuno rivolgersi ad un legale per valutare uno sfratto, tenuto conto che non vi è alcuna garanzia che il conduttore liberi l'immobile al ricevimento della disdetta.

RISPOSTA N. 326

Liquidazione di un'obbligazione I conti non tornano

Volevo chiedere se è giusta la liquidazione di un'obbligazione che ho stipulato con una banca, obbligazione abbinate all'assicurazione Vita. Decorrenza 30 settembre 2008, scadenza 30 settembre 2014. Nel 2008 e 2010 avevo già percepito due importi per gli interessi. Ora alla scadenza, dagli interessi, mi trattengono la ritenuta fiscale del 20% su una minima parte, mentre su tutto il resto

il 26%. Ok per le imposte di bollo anni 2012, 2013 e 2014. Ma quello che non capisco perché la ritenuta fiscale del 12,5% non è stata calcolata? Non era in vigore fino al 31 dicembre 2011? Mentre il 26% solo dal 1 luglio 2014?

— LETTERA FIRMATA

La tassazione delle obbligazioni è stata cambiata più volte e attualmente la normativa prevede, a partire dal primo luglio 2014, un'aliquota del 26%, applicata alle plusvalenze, realizzati sulle emissioni obbligazionarie, a prescindere dalla durata. La nuova misura del 26% si applica quindi ai redditi derivanti dalle obbligazioni maturati a decorrere dal primo luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli. Per le obbligazioni e i titoli similari posseduti al 30/06/14 e soggetti alla nuova ritenuta del 26%, il passaggio alla nuova aliquota avviene attraverso un particolare regime transitorio, la cosiddetta "normalizzazione". La normalizzazione si verifica tramite un accredito netto a favore del cliente pari al 6% sul maturato al 30/06/14 in modo da compensare la tassazione maggiore applicata a partire dal 01/07/14. Quindi alla data di maturazione, nel suo caso 30/09/14, è stata applicata la nuova aliquota del 26% e grazie alla normalizzazione ne è risultato che quanto maturato al 30/06/14 è stato tassato con la vecchia aliquota del 20%, mentre quanto maturato dal 01/07/14 è stato tassato con la nuova aliquota del 26%.

RISPOSTA N. 327

Imu agricola i nuovi criteri di pagamento

A fronte delle novità normative relative al pagamento dell'Imu sui terreni agricoli e montani, si chiede di sapere come recuperare la somma già versata con modello F24 da parte di chi aveva già provveduto al pagamento.

— LETTERA FIRMATA

Il Consiglio dei Ministri in incontro del 23.01.2015 ha risolto il problema dell'Imu sui terreni agricoli/montani stabilendo nuovi criteri altimetrici per il pagamento del tributo. Chi avesse già provveduto al versamento, mentre lo stesso dovesse risultare non dovuto sulla base delle nuove regole, potrà chiedere le somme già versate a rimborso presentando specifica istanza, entro 5 anni dal pagamento, presso il Comune in cui è ubicato il terreno.

Notaio

RISPOSTA N. 328

Il testamento e quel lascito alla badante

Sono una vedova di ottant'anni, con tre figli e sei nipoti. Possiedo un paio di immobili e ho alcuni investimenti. Vorrei fare testamento a favore dei miei figli e dei mie nipoti, ma non in parti uguali. Inoltre, vorrei lasciare l'usufrutto della mia abitazione alla mia badante, una ragazza dolcissima, che è stata per me come una figlia. Vorrei farmi un'idea delle opportunità che la legge mi offre, prima di venire a colloquio e decidere di conseguenza.

— LETTERA FIRMATA

Il Codice civile riconosce e tutela la libertà della persona di disporre del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere, sia pure con alcuni limiti. Tra questi, vengono in rilievo quelli relativi ai c.d. legittimari, ovvero alle persone, facenti parte del ristretto nel nucleo familiare del testatore, alle quali la legge riserva una quota di eredità. Nello specifico, attesa la premorienza di suo marito, troverebbe applicazione l'art. 537 c.c. che dispone che ai figli sia riservata la complessiva quota di due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali. In caso di eventuale premorienza di uno dei figli, a costui subentrerebbero i relativi discendenti. All'interno del perimetro tracciato dalla legge, le possibilità e le combinazioni che offre lo strumento testamentario sono pressoché infinite e consentono di perseguire un amplissimo ventaglio di interessi, non solo patrimoniali. Così, sarà possibile procedere ad una assegnazione di tutto il patrimonio ovvero di solo parte di esso; si potrà procedere ad una assegnazione pro quota (anche per quote diverse) dell'intero patrimonio, ovvero di specifici beni e diritti in favore di determinati beneficiari. In questo quadro, considerati i limiti sopra accennati, si potrebbe senz'altro valutare la

TROVA INCENTIVI

Arriva il «manager temporaneo» per le aggregazioni di imprese

Regione Lombardia ha approvato una nuova linea di intervento nell'ambito del programma «Ergon» finalizzato a sostenere le aggregazioni di imprese. L'iniziativa contribuirà a sviluppare la competitività delle reti d'impresa attraverso il supporto di un «manager di rete temporaneo» specializzato negli ambiti dell'internazionalizzazione, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e trasferimento tecnologico, dello sviluppo sperimentale, dell'innovazione del processo, dell'innovazione organizzativa e del marketing e comunicazione. L'intervento prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima dell'80% delle spese sostenute relative al costo contrattuale di inserimento per l'impiego di un manager di rete per un massimo di 40 mila euro. Il manager sarà individuato all'interno di un elenco approvato da Regione Lombardia, selezionato sulla base di valutazione di requisiti curriculari (anni di esperienza manageriale, competenze specifiche in tema di rete di impresa, conoscenza del metodo di intervento) che verranno esplicitati in un apposito avviso. I soggetti beneficiari dovranno presentare una proposta progettuale che riguarderà i piani di sviluppo della rete descrivendo gli obiettivi che si intendono raggiungere nonché le principali attività che si intendono svolgere col supporto del «manager di rete temporaneo». I progetti saranno selezionati da parte di un nucleo di valutazione costituito mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine di presentazione della domanda e sino ad esaurimento fondi. La dotazione finanziaria è stimata in 1,2 milioni di euro. Il bando sarà attivato entro il primo semestre 2015. Maggiori informazioni sul sito www.attivitaprodot-tive.regione.lombardia.it. ■

Sara Fusini
Consulente politiche del lavoro



possibilità di disporre un legato del diritto di usufrutto sulla sua abitazione in favore della persona che la sta assistendo. Dato il tecnicismo della materia, il Suo notaio di fiducia saprà senz'altro aiutarla a confezionare un testamento conforme alle Sue volontà, nel rispetto dei limiti di legge.

RISPOSTA N. 329

Il vano di servizio e la richiesta di annetterlo

Abito in un condominio e ho un immobile di proprietà, donato anni fa. Si tratta di un sottotetto con grande terrazzo condominiale, a cui tutti i condomini possono accedere da una porta sul vano scale. Accanto alla mia abitazione esiste un vano di 15 mq – che era un bagno a servizio del condominio – che mi

piacerebbe rilevare e annettere alla mia abitazione. Ho provato a proporre all'amministratore un acquisto da parte mia e sono in attesa della terza riunione condominiale per capire se gli altri condomini accetteranno o meno. Se non dovessero accettare, che altri strumenti ho dalla mia parte? Per me sarebbe un respiro, visto che il mio immobile è piccolo, e per il condominio un maggior decoro: il locale da sempre è abbandonato e, siccome è sul mio pianerottolo, all'ultimo piano, nessuno ci sale mai! Che peccato sarebbe! Come posso muovermi?

— LETTERA FIRMATA

Dando per presupposta la possibilità di svincolare il vano dalla sua destinazione condominiale, va osservato che la vendita di un ente comune, comportando il trasferimento delle relative quote millesimali

di proprietà, richiede inderogabilmente il consenso di tutti i condomini, manifestato al momento della stipulazione dell'atto notarile. In mancanza di tale consenso unanime, sussistendone i presupposti di fatto e di legge, si potrebbe valutare la possibilità di un acquisto in via giudiziale a titolo di usucapione.

RISPOSTA N. 330

Casa comprata in un'altra città. E le agevolazioni?

Sono proprietario al 50 per cento con mia sorella di un immobile che abbiamo ricevuto in successione. Dovrei acquistare in un'altra città un'abitazione insieme a mio marito: posso usufruire delle agevolazioni sulla prima casa?

— LETTERA FIRMATA

In linea di principio, la risposta è positiva: la mera preesistenza di una casa di abitazione (per l'intero o anche solo per quota) in altra città non è di per sé di ostacolo alla possibilità di fruire delle agevolazioni prima casa all'atto dell'acquisto di altro immobile a titolo oneroso. Poiché, nel caso di specie, il precedente acquisto è avvenuto per successione, non sarebbe neppure di ostacolo il fatto di aver goduto delle agevolazioni prima casa al momento della registrazione della dichiarazione di successione (cfr. Circolare A.d.E. 44/E del 7.5.2001).

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 331

Lavoro part-time e quel dubbio sulle detrazioni

Vorrei chiedere se, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale, articolato solo su 3 giorni alla settimana, in fase tassazione del reddito da lavoro dipendente e calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e applicazione delle detrazioni d'imposta, al contribuente spettino le detrazioni per tutti i giorni come da calendario, oppure per le singole giornate di effettivo lavoro.

— LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Testo unico delle Imposte sui redditi le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno. Al riguardo per 'periodo di lavoro nell'anno' è da intendersi il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente, cioè trattasi del numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa la detrazione. In questo periodo sono compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno esclusi i giorni per i quali non spetta alcun reddito (ad esempio, il caso di assenza per aspettativa senza

corresponsione di assegni). Anche la circolare n. 3/E del 1998 dell'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di part-time verticale o orizzontale, le detrazioni spettano per intero. Pertanto, non c'è nessuna riduzione delle detrazioni in base al tipo di part time che viene svolto. Il contratto di lavoro oggetto del quesito essendo a tempo indeterminato ha comunque la durata di 365 giorni a prescindere dall'articolazione dell'orario di lavoro.

RISPOSTA N. 332

Apprendisti. Quanti è possibile assumerne?

Sono un imprenditore di un'azienda artigiana con alcuni dipendenti. Vorrei inserire degli apprendisti: quanti ne posso assumere?

— LETTERA FIRMATA

Per le imprese artigiane, i limiti per avvalersi della collaborazione di apprendisti vanno in relazione al tipo di lavorazione o di attività svolta, tenendo conto che è ammesso il superamento di tali limiti, mantenendo l'iscrizione all'Albo, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco dell'anno (art. 5, Legge n. 443/1985). In relazione alla tipologia di attività svolta (art. 4 Legge n. 443/1985; Lettera circolare del 27/4/2001, n. 5/26334/70) i limiti numerici sono: -le imprese artigiane che effettuano lavorazioni non in serie possono assumere un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; -le imprese artigiane che effettuano lavorazioni in serie non del tutto automatizzate possono assumere un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; -le imprese artigiane che effettuano lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura in particolari settori, possono assumere un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; -le imprese artigiane che effettuano trasporto possono assumere un massimo di 8 dipendenti; -le imprese artigiane che effettuano costruzioni, possono assumere un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il cui numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO